



PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI
TRASPARENZA DEI TITOLARI
DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO
(art.41-bis T.u.e.l. e Legge 441/1982)**

Adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n.18 del 15 aprile 2013
diventa esecutiva il 28 aprile 2013

Publicato all'Albo provinciale on line dal 29 aprile al 13 maggio 2013

In vigore dal 14 maggio 2013

INDICE

Art. 1	Riferimenti normativi	<i>Pag. 3</i>
Art. 2	Ambito oggettivo	<i>Pag. 3</i>
Art. 3	Modalità di pubblicità dei dati	<i>Pag. 3</i>
Art. 4	Sanzioni	<i>Pag. 4</i>
Art. 5	Entrata in vigore	<i>Pag. 4</i>

Art. 1 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è emanato in esecuzione dell'art.41-bis del T.U.E.L. "obblighi di trasparenza dei titolari" di cariche elettive e di governo, come novellato dall'art.3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modifiche dall'art.1 comma 1 della L. 7 dicembre 2012, n. 213 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 dicembre 2012, n. 286, S.O.) e della legge 5 luglio 1982 n. 441 "disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti" .

Art. 2 – Ambito oggettivo

Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo dell'Ente.

La dichiarazione riguarda:

- i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
- i beni immobili e mobili registrati posseduti;
- le partecipazioni in società quotate e non quotate;
- la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.
- per i consiglieri e il presidente eletto: l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società (art. 2 comma 1 L. 441/1982);

La dichiarazione è resa dai soggetti obbligati sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla base dei seguenti modelli facsimili: allegato A) "certificazione per la pubblicità patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo nella Provincia di Mantova"; e modello B) certificazione per la pubblicità patrimoniale dei titolari di cariche elettive nella Provincia di Mantova e dichiarazione delle spese sostenute per la propaganda elettorale", per i consiglieri e il presidente eletto (per la dichiarazione de rendere ad inizio mandato); le attestazioni consolidano la situazione patrimoniale alla data della dichiarazione, che deve essere resa:

- ad inizio mandato, entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla carica per i Consiglieri ed entro 30 giorni dalla data del decreto di nomina per gli Assessori;
- a fine mandato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali;
- annualmente nel mese di gennaio, restando inteso che la situazione reddituale è quella desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi e la consistenza patrimoniale è quella risultante alla data del 31/12.

In sede di prima applicazione la predetta dichiarazione (allegato A) è resa entro e non oltre 15 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento.

In ottemperanza all'articolo 2 comma 2 della legge 441/1982 dovrà essere presentata da parte dei consiglieri e del presidente della Provincia, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Art. 3 – Modalità di pubblicità dei dati

La dichiarazione deve essere trasmessa dai soggetti obbligati all'Ufficio Segreteria Generale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

La dichiarazione, a cura dell'Ufficio Segreteria, è pubblicata annualmente, nel mese di febbraio, sul sito internet dell'Ente.

Art. 4 – Sanzioni

Per la mancata o parziale ottemperanza agli oneri di dichiarazione di cui al presente regolamento, il Dirigente in cui è incardinato l'ufficio di Segreteria Generale, invita l'amministratore a presentare la dichiarazione, o ad integrare la dichiarazione già presentata in modo incompleto, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 15 giorni consecutivi. Nella stessa comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà a carico dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo dell'Ente l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro duemila (2000) a un massimo di euro ventimila (20.000).

La stessa comunicazione è inviata per conoscenza al Presidente o al Presidente del Consiglio Provinciale, ciascuno per la rispettiva competenza.

Nel caso in cui l'amministratore provveda a presentare la dichiarazione o a integrarla nel termine assegnato, il Dirigente presso la cui struttura è incardinato l'ufficio di segreteria generale comunica l'avvenuta regolarizzazione della posizione da parte degli amministratori che vi hanno provveduto, al Presidente e al Presidente del Consiglio, ciascuno per la rispettiva competenza. Nel caso in cui l'amministratore parzialmente o totalmente inadempiente, non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare la dichiarazione già presentata, il Dirigente competente comunica l'avvenuta inadempienza al Presidente o al Presidente del Consiglio Provinciale, ciascuno per la rispettiva competenza, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile al rispettivo organo collegiale.

A carico dell'amministrazione inadempiente è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di euro duemila (2.000), ad un massimo di euro ventimila (20.000).

La sanzione è graduata tenendo conto della gravità dell'inottemperanza (parziale o totale) e dell'eventuale recidiva.

L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Dirigente del Settore in cui è incardinato l'ufficio di Segreteria Generale.

Si fa rinvio alle disposizioni recate dalla L. 24 novembre 1981 n.689.

Art. 5 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all'Albo online per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.